

TORNATA DEL 17 GENNAIO 1859

« Quelle di cui al n° 2 dell'articolo 202 precitato pagheranno, ecc. »

Metterò ai voti separatamente questi emendamenti. Chi intende togliere nel primo alinea le parole: « se pronunciate in seguito a contestazione, » voglia alzarsi.

(È respinto.)

Chi intende di redigere l'alinea cominciando nel seguente modo: « Quelle di cui al n° 2 dell'articolo 202 precitato pagheranno, ecc., » voglia alzarsi.

(La Camera rigetta.)

Se nessuno domanda la parola, metterò ai voti l'articolo 2 come è stato proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 4, in surrogazione dell'articolo 89:

« Le sentenze che riconoscono soltanto ragioni in punto di diritto, il cui ammontare debba accertarsi ulteriormente in giudizio, o che dipendano ancora nel loro effetto da una condizione, andranno intanto soggette, a titolo provvisorio, al pagamento d'una somma eguale alla tassa fissa, salvo a suo tempo la percezione della tassa proporzionale con imputazione di detta somma. »

(La Camera approva.)

SINEO. Domando la parola per un'aggiunta a quest'articolo.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SINEO. Fra i principali doveri dei cittadini avvi quello di esercitare i diritti che la legge loro affida nelle elezioni sì amministrative che politiche.

Il diritto traendo seco necessariamente l'inseparabile dovere, crediamo che mancherebbero al loro dovere quei cittadini i quali, rivestiti dalla legge dei diritti elettorali politici ed amministrativi, non cercassero di rivendicarli quando fossero ingiustamente loro contrastati. Ma è cosa lamentevole che chi esercita un diritto, e nello stesso tempo compie ad un dovere, non possa altrimenti adempierlo, salvo sottoponendosi a carichi anche assai gravi.

La nostra legge elettorale politica ammette all'elettorato, in varie parti del regno, i contribuenti che pagano il solo tributo di 20 lire; ed è singolare che per rivendicare un diritto, per il quale basta di pagare un tributo di lire 20, debba l'elettore essere esposto a pagare molto di più per l'emolumento e per la carta bollata.

Per rimediare a questo inconveniente si proporrebbe che tutte le controversie che si agitano in materia elettorale siano esenti dal diritto di bollo e d'emolumento.

Io credo che questa disposizione, la quale ha dal suo canto l'appoggio del voto del Consiglio divisionale di Torino, troverebbe comodamente la sua sede come alinea dell'articolo 4, e sarebbe così concepita:

« Sono esenti da ogni tassa di emolumento e dall'obbligo dell'uso di carta bollata gli atti e le sentenze in materia elettorale. »

La legge elettorale politica ha già provveduto in parte; pur troppo non si è pensato a tutto quando si è promul-

gata; ma è perfettamente nello spirito della medesima la disposizione ora formolata.

Questa legge obbliga tutti gli ufficiali che possono avere ingerenza in questa materia a rilasciare gratuitamente i certificati che concernono i diritti elettorali; questi certificati sono anche validi rilasciati in carta semplice. Si vede adunque che il legislatore avvisò alla necessità di agevolare, per quanto è possibile, l'esercizio e la rivendicazione dei diritti elettorali. Io credo che, assecondando lo spirito delle leggi vigenti, si verrebbe con quest'aggiunta a completare in questa parte il sistema della nostra legislazione.

LANZA, ministro delle finanze. La proposta dell'onorevole Sineo contempla non solamente i diritti di emolumento, ma anche quelli della carta bollata, e in ciò io trovo già un inconveniente di volere in una legge, la quale non provvede che a certi emergenti esclusivamente relativi a tasse d'emolumento, introdurre anche delle modificazioni per quanto concerne la carta bollata. Ma, oltre questo difetto di opportunità, trovo che il principio, il quale verrebbe stabilito colla proposta del deputato Sineo, potrebbe essere alquanto pericoloso, giacchè bisognerebbe poi anche esonerare dagli stessi diritti un cittadino tuttavolta che deve difendere avanti al tribunale dei diritti ai quali sono congiunti dei doveri, e non possiamo prevedere fin dove si potrebbe estendere l'eccezione.

È ben vero che pare duro che uno il quale è costretto da una decisione dell'autorità amministrativa a difendere un diritto di cittadino debba per ciò sottostare a spese. Ma qui io distinguo: le sue ragioni sono fondate, e allora troverà ragione anche presso i tribunali; e così essendo riconosciuto il suo diritto, le spese di emolumento per massima parte cadranno a danno della parte contraria; o le sue ragioni non sono fondate, e in tale caso non trovo per nulla sconveniente od ingiusto che abbia ad incontrare qualche spesa.

In fine farò un'osservazione la quale, se vuoi, è fiscale, ma che pare meriti tutti i riguardi della Camera, ed è che i proventi come tutti sanno di questa natura, cioè di insinuazione e di emolumenti, sono tutt'altro che in aumento, anzi sono in diminuzione, e ciò all'infuori di circostanze tutt'affatto fortuite e transitorie, a causa di alcuni difetti che probabilmente esistono nella legge del 1854. Se noi ci facciamo ancora a scaltarla togliendo una parte dei prodotti che si possono ricavare nello stato attuale della legge, avremo una diminuzione corrispondente; e non è certo nelle condizioni attuali che noi dobbiamo metterci su questa via di diminuire le nostre entrate.

Per questo io stimo di dovermi opporre all'emendamento proposto dall'onorevole Sineo.

SINEO. In quanto alla diminuzione dei diritti di insinuazione, io la lamento, ma credo che realmente sia dovuta alla troppa facilità che si è avuta di accrescere questi diritti. Accade di questi come dei diritti di dogana; se i diritti sono miti, si fanno più contratti, e quindi entrano maggiori prodotti nelle casse dello Stato.